Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 15 gennaio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 · Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) ; via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in : Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE

Senato della Repubblica: Convocazione Pag. 198

LEGGI E DECRETI

1956

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1513.
Erezione in ente morale della « Fondazione Francesco Somaini », con sede in Como Pag. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1514.
Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Bice Sangalli Rillosi », con sede in Bessimo, frazione del comune di Angolo (Brescia) Pag. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1515.
Trasformazione dei fini di Istituzioni amministrate dall'E.C.A. di Argenta (Ferrara) Pag. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1516.
Erezione in ente morale dell'Opera pia « Dottrina cristiana », con sede in Sagliano Micca (Vercelli) Pag. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1517.
Fusione in un unico ente delle pie opere « Scuola e ritiro delle Figlie ad asilo infantile » e « Scuola pubblica maschile », entrambe con sede nel comune di Mosso Santa Maria (Vercelli) con la denominazione di « Asilo infantile del capoluogo e ricreatorio » Pag. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1518.
Autorizzazione alla Federazione nazionale cavalieri del lavoro ad accettare una donazione Pag. 199

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1956.
Approvazione della convenzione firmata il 23 luglio 1956 con la società di « Navigazione Toscana » per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati, di carattere locale, dell'Arcipelago toscano (settore « A »). Pag. 199

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1956.
Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione svizzera denominata « Matossian filtre » Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.
Classificazione tra le provinciali della strada che da Roccagiovine porta alla provinciale Licentina, in provincia di Roma Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste Pag. 208

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1957.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena Pag. 209

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica: Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Loreto (Ancona). Pag. 209

Ministero di grazia e giustizia: Cessazione di notai dall'esercizio Pag. 209

Ministero della pubblica istruzione: Vacanza della cattedra di « letteratura italiana », presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova Pag. 210

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio « Cagliara destra », con sede nel comune di Villabartolomea (Verona), ed approvazione dello statuto regolamento consortile Pag. 209

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria Pag. 210

Ministero dell'industria e del commercio: Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi Pag. 211

Ministero del tesoro:

1ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1965 Pag. 211

Media dei cambi e dei titoli Pag. 211

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della difesa-Aeronautica: Avviso di rettifica. Pag. 212

Prefettura di Messina: Esito del concorso per il conferimento della sede farmaceutica di Tremestieri Pag. 212

Regione Trentino-Alto Adige: Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento Pag. 212

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato, in 486ª seduta pubblica, martedì, 22 gennaio 1957, alle ore 17, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

I. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Approvazione ed esecuzione degli Accordi fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi al programma di cooperazione economica conclusi in Roma il 7 gennaio, l'11 febbraio, il 19 ed il 23 maggio 1955 (1778) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) *Relatore*: MARTINI.

2. Delega per l'approvazione degli allegati tecnici alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile, conclusa a Chicago il 7 dicembre 1944 (964) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) *Relatore*: CARBONI.

II. *Seguito della discussione dei disegni di legge*:

1. SPEZZANO ed altri. — Istituzione di una imposta comunale sull'incremento di valore delle aree fabbricabili (898).

AMIGONI ed altri. — Provvedimenti per la costituzione di patrimoni di aree edificabili da parte degli enti interessati allo sviluppo dell'edilizia popolare ed economica e relativi finanziamenti (946).

MONTAGNANI ed altri. — Istituzione di una imposta annuale sulle aree fabbricabili al fine di favorire la costituzione di patrimoni comunali e il finanziamento della edilizia popolare (1020).

Imposizioni sull'incremento di valore dei beni immobili (1183).

— *Relatore*: TRABUCCHI.

2. Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree fabbricabili per l'edilizia popolare (1181) *Relatore*: DE LUCA Angelo.

III. *Discussione dei disegni di legge*:

1. Disposizioni per la riforma fondiaria e per la bonifica dei territori vallivi del Delta padano (1626) *Relatori*: MERLIN Umberto, *per la maggioranza*; SPEZZANO, *per la minoranza*.

2. Modifica delle leggi 9 agosto 1954, n. 640 e 10 novembre 1954, n. 1087 (1627) *Relatore*: DI ROCCO.

IV *Seguito della discussione del disegno di legge*:

CAPORALI e DE BOSIO. — Costituzione di un Ministero della sanità pubblica (67) *Relazione*: PERRIER.

V *Discussione dei disegni di legge*:

1. Durata dei brevetti per invenzioni industriali (1654) *Relatore*: TURANI.

2. PICCHIOTTI. — Abrogazione e modifiche di alcune disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (35).

Modifiche alle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento (254).

TERRACINI ed altri. — Adeguamento del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, alle norme della Costituzione (400).

— *Relatore*: SCHIAVONE.

3. Delega al potere esecutivo di emanare norme in materia di polizia delle miniere e delle cave e per la riforma del Consiglio superiore delle miniere (1070).

BITOSSI ed altri. — Norme sulla polizia delle miniere e cave (1474).

— *Relatore*: DE LUCA Carlo.

4. Disposizioni sulla produzione ed il commercio delle sostanze medicinali e dei presidi medico-chirurgici (324) *Relatore*: BENEDETTI.

5. Trattamento degli impiegati dello Stato e degli Enti pubblici, eletti a cariche presso Regioni ed Enti locali (141) *Relatore*: CANEVARI.

6. Tutela delle denominazioni di origine o provenienza dei vini (166) *Relatore*: CARELLI.

7. TERRACINI ed altri. — Pubblicazione integrale delle liste cosidette dell'OVRA (810-*Urgenza*) *Relatore*: PIECHELE.

8. BITOSSI ed altri. — Integrazione salariale eccezionale per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili e affini (1379) *Relatori*: DE BOSIO, *per la maggioranza*; BITOSSI, *per la minoranza*.

9. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (151) *Relatore*: CANEVARI.

10. SPALLINO. — Interpretazione autentica del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1953, n. 922, in materia di reati finanziari (1093) *Relatore*: PICCHIOTTI.

6° Elenco di petizioni (Doc. CXXV).

11. MERLIN Angelina. — Norme in materia di sfratti (7) *Relatore*: SALARI.

12. MONTAGNANI ed altri. — Diminuzione dei fitti e regolamentazione degli sfratti (1232) *Relatore*: SALARI.

(272)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1956, n. 1513.

Erezione in ente morale della « Fondazione Francesco Somaini », con sede in Como.

N. 1513. Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione la « Fondazione Francesco Somaini », con sede in Como, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 11. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1514.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Bice Sangalli Rillosi », con sede in Bessimo, frazione del comune di Angolo (Brescia).

N. 1514. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Bice Sangalli Rillosi », con sede in Bessimo, frazione del comune di Angolo (Brescia), viene eretto in ente morale e ne viene approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 13. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1515.

Trasformazione dei fini di Istituzioni amministrate dall'E.C.A. di Argenta (Ferrara).

N. 1515. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene disposta la trasformazione dei fini delle istituzioni seguenti, amministrate dall'E.C.A. di Argenta (Ferrara): Opera pia San Giovanni, Istituto Bettini, Opera pia San Lazzaro, Opera pia Vandini, Legato Squarzoni.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 14. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1516.

Erezione in ente morale dell'Opera pia « Dottrina cristiana », con sede in Sagliano Micca (Vercelli).

N. 1516. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia « Dottrina cristiana », con sede in Sagliano Micca (Vercelli) viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 16. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956, n. 1517.

Fusione in un unico ente delle pie opere « Scuola e ritiro delle Figlie ad asilo infantile » e « Scuola pubblica maschile », entrambe con sede nel comune di Mosso Santa Maria (Vercelli) con la denominazione di « Asilo infantile del capoluogo e ricreatorio ».

N. 1517. Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, le pie opere « Scuola e ritiro delle Figlie ad asilo infantile » e « Scuola pubblica maschile », entrambe con sede nel comune di Mosso Santa Maria (Vercelli), vengono fuse in un ente unico con la denominazione di « Asilo infantile del capoluogo e ricreatorio » e viene altresì approvato lo statuto organico della nuova istituzione.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 15. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 dicembre 1956, n. 1518.

Autorizzazione alla Federazione nazionale cavalieri del lavoro ad accettare una donazione.

N. 1518. Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la Federazione nazionale cavalieri del lavoro viene autorizzata ad accettare in donazione dal sig. Antonio Lamaro un terreno dell'area di circa mq. 7060 in Roma, quartiere Tuscolano.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1957
Atti del Governo, registro n. 103, *foglio n.* 24. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1956.

Approvazione della convenzione firmata il 23 luglio 1956 con la società di « Navigazione Toscana » per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati, di carattere locale, dell'Arcipelago toscano (settore « A »).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 5 gennaio 1953, n. 34, concernente l'ordinamento dei servizi postali e commerciali marittimi di carattere locale;

Visto il proprio decreto in data 9 dicembre 1953, con il quale venne approvata la convenzione stipulata il 23 novembre 1953 con la « Navigazione Toscana », società per azioni, con sede in Livorno, per l'esercizio delle linee di navigazione dell'Arcipelago toscano (settore *A*) per la durata di anni venti e verso la sovvenzione, in ragione d'anno di L. 392.500.000 dal 1° gennaio 1954 al 31 dicembre 1955, L. 406.600.000 dal 1° gennaio 1956 al 31 dicembre 1957 e L. 460.800.000 dal 1° gennaio 1958 al 31 dicembre 1973;

Visto l'art. 5 della predetta convenzione;

Considerato che per soddisfare le esigenze dell'aumentato traffico di merci e passeggeri fra Piombino e Portoferraio si rende necessario sostituire sulla linea Portoferraio-Cavo-Portovecchio di Piombino, a decorrere dal 1° luglio 1956, la nave attualmente adibita, con una nave di maggior tonnellaggio, idonea al trasporto di automezzi;

Considerato che, in conseguenza, l'ammontare della sovvenzione annua, a far data dal 1° luglio 1956, deve essere adeguato ai maggiori oneri derivanti alla Società concessionaria dalla predetta sostituzione;

Considerata l'opportunità di procedere anche ad una revisione formale del testo della convenzione stipulata il 23 novembre 1953, onde evitare eventuali dubbi nell'interpretazione e nell'applicazione della medesima;

Vista la convenzione stipulata in Roma, addì 23 luglio 1956, con la società « Navigazione Toscana » in conformità della predetta esigenza;

Su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvata la convenzione stipulata in Roma, addì 23 luglio 1956, con la « Navigazione Toscana », società per azioni, con sede in Livorno, per l'esercizio delle linee di navigazione del settore *A* (Arcipelago toscano) per la durata di anni venti a cominciare dal 1° gennaio 1954 e verso la sovvenzione, in ragione di anno, di L. 392.500.000 (trecentonovantaduemilioni cinquecento mila) fino al 31 dicembre 1955; L. 406.600.000 (quattrocentoseimilioni seicentomila) dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956; L. 497.300.000 (quattrocentonovantasettemilioni trecentomila) dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1973.

Dette somme faranno carico al cap. 67 art. 2 del bilancio della Marina mercantile per l'esercizio finanziario 1956-57 e corrispondenti capitoli, per gli esercizi finanziari successivi. La predetta convenzione sostituisce la precedente.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1953, n. 34, unitamente alla convenzione che verrà comunicata al Parlamento.

Dato a Roma, addì 10 settembre 1956

GRONCHI

CASSIANI — MEDICI — BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 dicembre 1956
Registro n. 33 Marina mercantile, foglio n. 196. — CESARI

Convenzione con la « Navigazione Toscana », società per azioni, con sede in Livorno, per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati, di carattere locale, del settore « A » (Arcipelago toscano).

Premesso che dal 1° gennaio 1954 la « Navigazione Toscana », società per azioni con sede in Livorno, provvede all'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati, di carattere locale, dell'Arcipelago toscano, fra il dottor Silvio Tranchini, direttore generale della Navigazione e del traffico marittimo, agente in nome e per conto del Ministero della marina mercantile, ed il sig. avvocato Francesco Cameli, vice presidente della Società anzidetta, agente in nome e per conto della Società stessa, in virtù di regolare mandato, si conviene quanto appresso:

Art. 1.
Servizi da eseguire

La « Navigazione Toscana », società per azioni, con sede in Livorno, assume l'esercizio delle linee di navigazione elencate nell'annessa tabella (allegato 1) alle condizioni indicate nel capitolato (allegato 2) che, con la tabella stessa, fa parte integrante della presente convenzione.

Nei successivi articoli e nel capitolato la « Navigazione Toscana », società per azioni, viene designata con la parola « Società ».

Art. 2.
Sovvenzione

La sovvenzione per l'esercizio delle linee di cui all'art. 1 è, in ragione d'anno, fissata come appresso:

fino al 31 dicembre 1955: L. 392.500.000 (trecentonovantaduemilionicinquecentomila);

dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956: L. 406.600.000 (quattrocentoseimilioniseicentomila);

dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1973: L. 497.300.000 (quattrocentonovantasettemilionitrecentomila), sempre che a tale data la nuova nave di tipo speciale sia entrata in linea, ovvero dalla data della sua effettiva immissione in servizio.

Art. 3.
Pagamento della sovvenzione

La sovvenzione spettante alla Società verrà corrisposta a rate mensili posticipate ed in misura non superiore ai diciannove ventesimi; il pagamento del saldo avrà luogo annualmente dopo ultimato il controllo sull'esecuzione dei viaggi.

La Società dovrà inviare al Ministero della marina mercantile tutti i documenti che le saranno richiesti sia per la liquidazione delle rate mensili di sovvenzione, sia per la liquidazione a saldo della sovvenzione stessa.

Art. 4.
Revisione della sovvenzione

La sovvenzione di cui all'art. 2 è soggetta a revisione triennale in dipendenza delle variazioni, nella misura appresso indicata, dai seguenti elementi:

a) introiti del traffico;

b) prezzo dei combustibili;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi per il personale dipendente, previsti dai contratti collettivi di lavoro e dal regolamento organico, semprechè il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro, ne abbia riconosciuto l'applicazione.

L'importo annuo base di ciascuno dei sopra indicati elementi, da tenere presente ai fini della determinazione delle variazioni di cui al precedente comma, resta così fissato:

a) introiti del traffico:
fino al 30 giugno 1956: L. 50.100.000 annue; dal 1° luglio 1956: L. 66.500.000 annue;

b) combustibile:
fino al 31 dicembre 1955 (nafta tonn. 2517 × 15.500; diesel tonn. 157 × 26.000) L. 43.095.500;
dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956 (nafta tonnellate 1130 × 15.500; diesel tonn. 116,500 × 26.000) L. 20.544.000;
dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1973 (nafta tonnellate 1458 × 15.500; in ragione di anno; diesel tonn. 865 × 26.000 in ragione di anno) L. 45.089.000 annue;

c) paghe, stipendi, indennità, accessori e contributi:
fino al 31 dicembre 1955: L. 183.400.000;
dal 1° gennaio 1956 al 30 giugno 1956: L. 91.700.000;
dal 1° luglio 1956 al 31 dicembre 1973: L. 203.150.000 annue.

La revisione di cui sopra, che avrà effetto nel triennio successivo a quello in cui si verificano le variazioni, avrà luogo soltanto quando le variazioni stesse, verificatesi nel triennio, in aumento o in diminuzione, superino il 10 % del prezzo complessivo convenuto e limitatamente alla parte eccedente la predetta percentuale.

Le variazioni di cui al comma precedente saranno accertate insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile di concerto con quello del tesoro.

Art. 5.
Revisione della convenzione

La revisione della convenzione può essere richiesta in qualunque momento dal Ministero della marina mercantile, quando ravvisi la necessità di miglioramento dei servizi per esigenze economiche e sociali.

Essa sarà effettuata dal Ministero della marina mercantile, d'intesa con i Ministeri del tesoro e delle poste e telecomunicazioni.

Art. 6.

Durata della convenzione

La presente convenzione ha effetto dal 1° gennaio 1954 ed avrà la durata di venti anni.

Art. 7.

Amministrazione della Società Capitale sociale

Le azioni rappresentanti il capitale sociale dovranno essere possedute, per non meno del settantacinque per cento del capitale stesso, da cittadini italiani o da enti riconosciuti italiani. Tale percentuale dovrà essere mantenuta in ogni successivo eventuale aumento di capitale.

Il Consiglio di amministrazione, il Collegio sindacale e la direzione della Società dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Alla formazione del Collegio sindacale partecipano:

a) in qualità di membri effettivi: un funzionario designato dal Ministero del tesoro, con funzioni di presidente, ed un funzionario designato dal Ministero della marina mercantile;

b) in qualità di membri supplenti: un funzionario designato dal Ministero del tesoro ed una funzionario designato dal Ministero della marina mercantile. Un magistrato della Corte dei conti assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale per l'esercizio del controllo spettante alla stessa Corte ai sensi dell'art. 100 della Costituzione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti devono essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Mancando tali condizioni o venendo comunque modificate, la Società sarà dichiarata decaduta ai termini dell'art. 16 della presente convenzione e con le conseguenze da esso previste

Art. 8.

Domicilio legale

Agli effetti della presente convenzione la Società elegge domicilio legale in Roma, corso d'Italia n. 19, ed avrà sede di armamento nel porto di Livorno.

Art. 9.

Navi nuove ed usate da assegnare ai servizi

E' fatto obbligo alla Società di rilevare i piroscafi « Porto Azzurro » e « Porto Ferraio », della stazza lorda unitaria di 919 tonnellate, dalla Società « Navigazione Toscana » con sede in Livorno.

Il prezzo del rilievo sarà determinato con le modalità previste dal secondo comma del successivo art. 10.

La Società si obbliga altresì ad assegnare alle linee unità di nuova o recente costruzione aventi il seguente tonnellaggio:

a) dal 1° gennaio 1956: una nave della stazza lorda minima di 299 tonnellate, da assegnare alla linea 4 di cui all'allegato 1;

b) dal 1° luglio 1956: una nave della stazza lorda minima di 1200 tonnellate, di tipo speciale per l'imbarco di automezzi carichi, da assegnare alla linea 2 di cui all'allegato 1.

I piani di dette navi e gli altri dati ad esse relativi dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, entro sei mesi dalla stipulazione della presente convenzione.

In attesa dell'entrata in servizio delle navi stesse la Società potrà esercitare i servizi con navi usate di sua proprietà o noleggiate, purchè riconosciute idonee dal Ministero della marina mercantile.

Art. 10.

Le navi alla scadenza della convenzione

Alla scadenza della presente convenzione lo Stato avrà facoltà di prendere in possesso per rilevare o far rilevare, in tutto o in parte, le navi assegnate alle linee di cui all'allegato 1.

Il prezzo del rilievo sarà determinato da un Collegio peritale con funzione di arbitro inappellabile composto di cinque membri, dei quali due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il quinto, ove non fosse scelto d'accordo fra le parti, nominato dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 11.

Noleggio delle navi da parte dello Stato

Il Ministero della marina mercantile avrà diritto di noleggiare per i servizi straordinari dello Stato le navi di proprietà della Società completamente armate. In questo caso sarà corrisposto alla Società un compenso risultante dai seguenti elementi, per la durata effettiva del noleggio:

1) il 7,50 per cento per interesse, in ragione d'anno, sul valore attuale della nave;

2) il 12 per cento annuo sul valore iniziale della nave per le quote di ammortamento, manutenzioni e riparazioni ordinarie, spese di amministrazione e fondo grandi riparazioni;

3) il rimborso delle spese vive, quali: il consumo del combustibile e delle materie grasse, paghe, panatiche ed accessori dell'equipaggio. Il materiale dovrà essere restituito nelle stesse condizioni in cui fu consegnato, salvo il normale deperimento.

Agli effetti del presente articolo il valore iniziale è il valore che all'atto del noleggio verrebbe attribuito alla nave se la medesima con le dotazioni ed i corredi di cui risulta fornita, fosse di nuova costruzione: il valore attuale è quello iniziale ridotto del 4 per cento per ogni anno o frazione di anno di età della nave fino al 25 per cento del valore iniziale.

Il valore iniziale sarà determinato d'accordo tra il Ministero della marina mercantile e la Società, ed in mancanza di accordo del Ministero della marina mercantile in via definitiva, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile.

Art. 12.

Equipaggi

La forza minima degli equipaggi deve corrispondere a quella prevista dalle apposite tabelle di armamento approvate dal Ministero della marina mercantile a seconda del tonnellaggio e del tipo delle varie navi, salvo sempre le varianti che possono rendersi necessarie in relazione alle eventuali modifiche apportate dai contratti collettivi agli orari di lavoro di bordo.

Il reclutamento del personale di bassa forza deve avvenire in conformità delle norme che regolano l'assunzione dei marittimi attraverso gli uffici di collocamento della gente di mare, istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto dello Stato.

Il contratto tipo di arruolamento è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione del predetto contratto è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Art. 13.

Personale di Stato Maggiore ed amministrativo

Nella prima assunzione del personale occorrente all'esercizio delle linee contemplate dalla presente convenzione, la Società dovrà assumere il personale amministrativo e navigante (Stato Maggiore) che al 31 dicembre 1953 era alle dipendenze del precedente concessionario « Navigazione Toscana », società per azioni e che a quella data era iscritto nei ruoli organici, purchè dopo la stessa data non sia rimasto volontariamente nei ruoli del cessato concessionario.

Dal beneficio di cui sopra è escluso il personale che entro il 31 dicembre 1953 abbia raggiunto i limiti di età per essere collocato in quiescenza.

Al personale di cui al primo comma del presente articolo sarà riconosciuta, a tutti gli effetti, l'anzianità di servizio già maturata alla data del 31 dicembre 1953 alle dipendenze del precedente concessionario, nonchè il grado e la qualifica raggiunti alla data stessa.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del presente articolo saranno inappellabilmente decise da una commissione arbitrale composta di cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto, con funzione di presidente, nominato d'accordo tra le due parti, o, in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 14.

Regolamento organico

Il regolamento organico per il personale di Stato Maggiore navigante e per il personale addetto ai servizi amministrativi è quello attualmente in vigore. Qualsiasi variazione al predetto regolamento è subordinata all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

Le controversie che dovessero sorgere nell'applicazione del regolamento organico saranno decise inappellabilmente da una commissione arbitrale composta da cinque membri, dei quali due nominati dalla Società, due dal personale ed il quinto nominato d'accordo tra le due parti, o in caso di disaccordo, dal presidente del Tribunale di Roma.

Art. 15.

Convenzioni speciali

La Società si obbliga, su richiesta delle singole Amministrazioni civili e militari dello Stato, a stipulare con le medesime convenzioni speciali per il trasporto di persone o cose per conto o a spese delle Amministrazioni stesse.

Art. 16.

Interruzione, sospensione o abbandono del servizio

Qualora si verificassero sospensioni o abbandono della navigazione ovvero interruzione del servizio di una o più linee, che non fossero dipendenti da causa di guerra o da altra causa di forza maggiore, il Ministero della marina mercantile potrà, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, diffidare la Società a riprendere il servizio secondo le norme prescritte dalla presente convenzione e dal relativo capitolato, entro il termine perentorio che sarà indicato nella diffida.

Tale diffida avrà efficacia di formale costituzione in mora.

Qualora il servizio non venisse regolarmente ripreso nel termine come sopra prescritto, ovvero fosse ripreso, ma si verificasse poi una nuova interruzione, il Ministero della marina mercantile avrà facoltà di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e della azienda per quanto possa occorrere ad esercitare i servizi con regolarità sia direttamente, sia per mezzo di altra ditta, società od ente, nei cui confronti il Ministero della marina mercantile potrà addivenire a nuova concessione.

In ogni caso la continuazione dell'esercizio sarà a rischio e pericolo e responsabilità del concessionario revocato, il quale risponderà pure di ogni altro danno.

Qualora dall'esercizio così continuato — all'infuori di una nuova concessione — risultasse un utile, sarà prelevato nei limiti di esso, a favore del concessionario decaduto un compenso di requisizione, da determinare, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia, per le navi delle quali il Ministero della marina mercantile avesse preso possesso. Ogni eventuale avanzo sarà devoluto allo Stato.

Art. 17.

Decadenza della concessione per gravi e costanti irregolarità

Qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero irregolarità gravi e costanti che, senza dar luogo ai casi d'interruzione, sospensione o abbandono contemplati dall'art. 16, ne compromettessero — a giudizio dell'Amministrazione — le finalità, il Ministero della marina mercantile, esperite inutilmente le opportune diffide, avrà facoltà, sentito il Consiglio di Stato, di dichiarare decaduta la concessione ed anche di far prendere possesso delle navi e dell'azienda ai sensi e per gli effetti dell'articolo suaccennato.

Art. 18.

Divieti

La Società non potrà distogliere le navi adibite alle linee per eseguire viaggi fuori convenzione, qualora l'esercizio di essi possa arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle linee stesse e non potrà senza l'autorizzazione del Ministero della marina mercantile:

a) cedere ad altri i servizi contemplati dalla presente convenzione;

b) vendere le navi assegnate ai predetti servizi o consentire iscrizioni di ipoteca sulle navi stesse;

c) assumere per conto di uno Stato estero l'esercizio di un servizio marittimo.

La Società non potrà comunque partecipare, direttamente o indirettamente, a trusts, coalizione o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificiosamente correnti di esportazione o di traffico, nè svolgere con mezzi di sleale concorrenza un'azione avente lo scopo di ostacolare iniziative della marina libera nazionale.

Qualora la Società apertamente o nascostamente contravvenisse ai divieti di cui al presente articolo, il Ministero della marina mercantile, previa contestazione degli addebiti, potrà revocare la concessione, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 19.

Incameramento della cauzione e risarcimento dei danni

Nei casi previsti dalla presente convenzione nei quali si faccia luogo alla dichiarazione di decadenza od all'annullamento della convenzione stessa, la cauzione verrà incamerata e la Società sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni che nei casi suddetti possono derivare all'erario.

Art. 20.

Cauzione

All'atto della stipulazione della presente convenzione, la Società dovrà prestare una cauzione corrispondente al 20 per cento dell'ammontare, in ragione d'anno, della sovvenzione.

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di Stato oppure mediante fidejussione di un istituto di credito di diritto pubblico o di banche di interesse nazionale ovvero costituendo ipoteca di primo grado su una o più navi di proprietà della Società, le quali dovranno essere a tal fine assicurate presso una Compagnia italiana di assicurazione, accettata dal Ministero della marina mercantile, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione La relativa polizza dovrà essere girata a favore del Ministero stesso.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità in cui siano incorse la Società o le persone per cui essa è tenuta a rispondere civilmente.

La cauzione serve inoltre a garantire il pagamento delle penali e delle multe inflitte che non fossero pagate dalla Società e non potessero essere prelevate dalla sovvenzione. In questo caso si provvederà nei modi di legge a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere reintegrata entro dieci giorni dalla data del decreto. Non avvenendo ciò, la Società s'intenderà decaduta per sua colpa dalla concessione, con le conseguenze previste nella presente convenzione per i casi di decadenza.

Art. 21.

Casi di guerra

In caso di guerra o di ostilità fra l'Italia ed un'altra Potenza o fra Potenze estere, che comporti modifiche alle linee contemplate dalla presente convenzione o alle loro condizioni di esercizio, la convenzione stessa sarà riveduta in relazione alle anzidette modifiche.

Art. 22.

Risoluzione di controversie

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione e dell'annesso capitolato per le quali non fosse specificatamente provveduto, saranno decise da un collegio arbitrale che si riunirà in Roma e che sarà composto di tre membri, dei quali uno nominato dal Ministero della marina mercantile, uno dalla Società ed il terzo nominato di comune accordo tra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio di Stato.

La decisione del collegio arbitrale non è soggetta ad appello o a ricorso per cassazione.

Art. 23.

Sovvenzione per linee

Con decreto del Ministero della marina mercantile, la sovvenzione annua stabilita dall'art. 2 della presente convenzione sarà ripartita fra le singole linee indicate nell'annessa tabella (allegato 1).

Ai fini della ripartizione della sovvenzione, è stabilito per ciascuna delle linee indicate nella predetta tabella il seguente numero di viaggi da effettuarsi nell'anno finanziario:

Linea 1	n. 52	viaggi
Linea 2	» 900	»
Linea 3	» 365	»
Linea 4	» 382	»

Per gli eventuali viaggi che, in applicazione della periodicità indicato per ciascuna linea nell'annessa tabella, risulteranno effettuati in più del numero sopra stabilito, sarà corrisposta la normale sovvenzione fino ad esaurimento della somma prevista dall'art. 2 della presente convenzione.

Per tutti gli altri viaggi che risulteranno eseguiti in più per esigenze di traffico e che saranno stati preventivamente autorizzati dal Ministero della marina mercantile, verrà effettuato il solo rimborso delle spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Art. 24.

La presente convenzione — che sostituisce a tutti gli effetti ogni altra precedente convenzione stipulata per l'esercizio dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati di carattere locale dell'Arcipelago toscano — mentre vincola la Società fin dal momento della sua sottoscrizione, non impegna il Ministero della marina mercantile finché non sia stata approvata nelle forme prescritte.

Roma, addì 23 luglio 1956

p. *Il Ministero della marina mercantile*: *f.to* SILVIO TRANCHINI

p. *La « Navigazione Toscana », Soc. per A.* *f.to* FRANCESCO CAMELI

ALLEGATO 1
(Art. 1 della convenzione)

Arcipelago toscano

Elenco delle linee, itinerari, periodicità e velocità di esercizio.

Linea 1 — Livorno Gorgona Capraia Marciana Marina Portoferraio Portovecchio di Piombino Rio Marina Porto Azzurro Marina di Campo Pianosa e ritorno;
Periodicità: settimanale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno). miglia 253,4;
Migliatico annuo per 52 viaggi. miglia 13.176,8;
Velocità di esercizio: miglia 14.

Linea 2 — Portoferraio Cavo Portovecchio di Piombino e ritorno;
Periodicità. bigiornaliera; dal 1° febbraio al 31 maggio: terza corsa domenicale; dal 1° giugno al 31 ottobre: trigiornaliera;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 30,2;
Migliatico annuo per 900 viaggi miglia 27.180;
Velocità di esercizio: miglia 14.

Linea 3 — Porto Azzurro Rio Marina Portovecchio di Piombino e ritorno:
Periodicità: giornaliera;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 29,4;
Migliatico annuo per 365 viaggi: miglia 10.731;
Velocità di esercizio: miglia 14;

Linea 4 — Isola del Giglio Porto Santo Stefano e ritorno:
Periodicità: giornaliera; dal 1° giugno al 30 settembre: seconda corsa domenicale;
Migliatico per viaggio (andata e ritorno): miglia 22;
Migliatico annuo per 382 viaggi: miglia 8404;
Velocità di esercizio: miglia 11.

Navi assegnate alle linee

Linea 1 — Una nave della stazza lorda minima di 919 tonnellate.

Linea 2 — Fino al 30 giugno 1956: una nave della stazza lorda minima di 919 tonnellate; dal 1° luglio 1956: una nave di tipo speciale della stazza lorda minima di 1200 tonnellate.

Linea 3 — Una nave della stazza lorda minima di 919 tonnellate con facoltà di eseguire il servizio per i primi quattro anni con una nave della stazza lorda minima di 450 tonnellate.

Linea 4 — Una nave della stazza lorda minima di 299 tonnellate; con facoltà di eseguire il servizio per i primi due anni, con una nave della stazza lorda minima di 190 tonnellate.

Roma, addì 23 luglio 1956

p. *Il Ministero della marina mercantile*: *f.to* SILVIO TRANCHINI

p. *La « Navigazione Toscana », Soc. per A.*: *f.to* FRANCESCO CAMELI

ALLEGATO 2
(Art. 1 della convenzione)

CAPITOLATO

Esecuzione dei viaggi. Itinerari ed orari

Art. 1.

I servizi da eseguire sono indicati nella tabella annessa alla convenzione.

Art. 2.

Gli orari delle linee verranno determinati dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società, e potranno essere in egual modo variati.

Per ragioni di pubblico interesse, le partenze potranno essere ritardate o anticipate per disposizione del Ministero della marina mercantile o dell'autorità marittima locale, senza che per tale fatto possa essere richiesto alcun compenso dalla Società nei confronti dello Stato o indennizzo da parte di terzi nei confronti della Società o dello Stato.

Dei ritardi verificatisi per causa di forza maggiore sarà giudice l'autorità locale.

In caso di ritardo della traversata l'autorità marittima locale avrà facoltà di abbreviare il tempo di sosta nei diversi porti di approdo, riducendolo allo stretto necessario ed i comandanti avranno l'obbligo di aumentare la velocità nei limiti della riserva per ricuperare il ritardo esistente alla partenza o verificatosi durante il viaggio.

Le ore di arrivo e di partenza nei singoli approdi debbono riferirsi al momento in cui le navi attraccano alla banchina, pronte all'imbarco e allo sbarco dei passeggeri, della posta e delle merci ed a quello in cui se ne discostano. Nelle località in cui tali operazioni non possono compiersi alla banchina si avrà riguardo al momento in cui la nave è pronta ad eseguirle ovvero al momento in cui essa lascia l'ancoraggio.

Art. 3.

I viaggi dovranno essere eseguiti con la velocità normale indicata per le rispettive linee, salvo i casi in cui tale velocità debba essere superata come previsto dal precedente articolo.

Per velocità normale s'intende quella che le navi debbono mantenere in circostanze normali di navigazione. In base a detta velocità saranno stabiliti gli orari delle linee.

Art. 4.

Nessuna variazione potrà essere apportata dalla Società agli itinerari delle linee, se non previa autorizzazione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministero della marina mercantile potrà sopprimere o istituire provvisoriamente o definitivamente approdi, sopprimere uno o più viaggi o parte di essi, sempreché dette variazioni non comportino un incremento di percorrenza tale da richiedere aumento di materiale, fermo restando che non venga aumentato l'onere finanziario dello Stato e salvo la applicazione dell'art. 34.

Il Ministero della marina mercantile potrà altresì disporre l'esecuzione di viaggi straordinari, nel qual caso saranno rimborsate alla Società le sole spese vive di esercizio, detratti gli introiti.

Navi

Art. 5.

Le navi da assegnare alle linee devono essere iscritte alla prima classe del « Registro Italiano Navale » e devono mantenere tale classificazione per tutta la durata della presente convenzione.

Salvo il disposto dell'art. 7 esse devono avere caratteristiche non inferiori a quelle indicate nella tabella di cui all'art. 1 e il loro numero dovrà essere, per ciascuna linea, tale che si possa provvedere in ogni momento alla regolare ed esatta esecuzione del servizio.

Inoltre, salvo sempre il disposto dell'art. 7, dette navi devono essere di esclusiva proprietà della Società.

La Società è tenuta, sotto pena di decadenza della concessione, ad immettere in servizio le navi di nuova o recente costruzione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione.

La Società ha inoltre l'obbligo di assicurare presso Compagnie italiane tutte le navi assegnate al servizio.

Salvo speciale autorizzazione del Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le navi che abbiano raggiunto l'età di venticinque anni dovranno essere sostituite.

La Società dovrà impiantare e mantenere in efficienza, sulle navi di nuova o di recente costruzione da adibire alle linee, picchi di carico nel numero e della potenzialità che saranno stabiliti dal Ministero della marina mercantile in relazione alle esigenze dei servizi da eseguire.

Art. 6.

La Società indicherà al Ministero della marina mercantile le linee alle quali intende destinare le singole navi; queste non potranno essere distolte dalle linee cui sono state assegnate e non potranno essere sostituite con altre senza l'autorizzazione del predetto Ministero. A tale effetto i verbali di visita indicheranno tutte le linee alle quali una nave potrà essere assegnata.

La Società non è esonerata in alcun caso dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, neppure se non possa disporre, per causa di forza maggiore o di riparazione, di parte del materiale assegnato ad una linea.

Qualora una nave si perdesse la Società dovrà provvedere provvisoriamente al servizio con altra nave anche se non rispondente pienamente alle condizioni stabilite, ed avrà l'obbligo di sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse, nel termine che sarà fissato dal Ministero della marina mercantile.

Art. 7.

Il Ministero della marina mercantile ha facoltà insindacabile di autorizzare la Società ad assegnare temporaneamente alle linee navi non corrispondenti alle condizioni stabilite, prendendole, ove occorra, a noleggio.

In tali casi la sovvenzione complessiva attribuita alla linea sarà ridotta proporzionalmente secondo la seguente formula:

$$S^1 = S - (a + b)$$

in cui

S^1 rappresenta la sovvenzione ridotta
S rappresenta la sovvenzione normale
a rappresenta la ritenuta per deficienza di velocità
b rappresenta la ritenuta per deficienza di tonnellaggio

$$a = S - \frac{S}{2} + \frac{S}{2}\left(\frac{V^1}{V}\right)^3$$

$$b = S - \left(0,65\ S + 0,35\ S\ \frac{T^1}{T}\right)$$

nelle quali

V^1 rappresenta la velocità effettiva
V rappresenta la velocità prescritta
T^1 rappresenta il tonnellaggio effettivo
T rappresenta il tonnellaggio prescritto, ridotto della percentuale di tolleranza di cui appresso.

La riduzione della sovvenzione verrà calcolata per viaggio e sarà effettuata previa tolleranza del 10 per cento nei riguardi delle deficienze di tonnellaggio.

Limitatamente al periodo di tempo stabilito dall'allegato 1) alla convenzione per l'impiego sulle singole linee di navi usate aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite per l'esercizio delle linee stesse, non saranno effettuate le ritenute sopra previste per deficienza di velocità e di tonnellaggio, pur non possedendo dette navi i requisiti richiesti.

Art. 8.

Le navi nuove che la Società ha l'obbligo di destinare ai servizi devono essere costruite nei cantieri italiani.

I piani delle navi di nuova costruzione e quelli dei loro apparati motori e gli schemi dei relativi contratti di costruzione dovranno essere presentati al Ministero della marina mercantile per l'approvazione.

I piani comprenderanno generalmente:

a) la veduta esterna longitudinale della nave;
b) i piani dei ponti;
c) la sezione longitudinale;
d) qualche sezione trasversale, tra cui la sezione maestra;
e) i piani compartimentazione;
f) il piano delle capacità;
g) la scala di solidità o documento equivalente;
h) il disegno di massima dell'apparato propulsore;
i) la specifica generale;
l) la descrizione degli impianti antincendio, dei mezzi di salvataggio, nonchè del numero, ubicazione e portata dei picchi di carico, in relazione alle caratteristiche della nave ed ai servizi ai quali essa dovrà essere destinata.

E' in facoltà del Ministero della marina mercantile di esonerare la Società dalla presentazione di qualcuno dei predetti documenti.

Per contro il Ministero stesso potrà richiedere qualche altro documento ed in modo particolare le curve di carena e di calcoli di allagamento se lo giudicherà opportuno.

Anche nei casi in cui potessero adibirsi ai servizi navi usate da acquistare a tale scopo la Società dovrà, prima dell'acquisto, presentare al Ministero della marina mercantile i piani ed i documenti sopra indicati, salva sempre la facoltà del Ministero di esonerarla dalla presentazione di taluno dei piani e dei documenti stessi. La Società dovrà inoltre presentare una copia del contratto di acquisto.

La Società dovrà parimenti presentare al Ministero della marina mercantile, per l'approvazione, i piani di modifiche o trasformazioni di qualche importanza, prima di intraprendere i relativi lavori.

Art. 9.

Le navi, sia di nuova costruzione che acquistate, dovranno essere riconosciute idonee al servizio della linea o delle linee cui sono destinate.

A tal fine, prima che una nave sia messa in servizio, una commissione nominata dal Ministero della marina mercantile procederà:

a) ad una visita generale della nave, a norma del successivo art. 10;
b) una prova in mare, a norma del seguente art. 11.

Anche le navi noleggiate dovranno essere sottoposte ad accertamenti di idoneità, che saranno limitati alla visita generale e ad una prova di velocità.

La visita della Commissione ministeriale è obbligatoria per quelle navi che, stabilmente assegnate al servizio sovvenzionato, siano state assoggettate a radicali riparazioni, ovvero a modifiche o trasformazioni di qualche importanza.

Art. 10.

Fermi restando la vigilanza e gli accertamenti di competenza del Registro italiano navale e l'esercizio delle funzioni spettanti alle autorità marittime locali, la visita generale di cui all'articolo precedente avrà lo scopo di verificare che la nave corrisponda alle speciali prescrizioni della convenzione e del presente capitolato ed alle disposizioni date dal Ministero della marina mercantile nell'approvare sia i piani di costruzione delle navi stesse e dei loro apparati motori ed i relativi contratti, sia i piani di modifica o di trasformazione.

La visita procederà secondo le norme che verranno stabilite dal Ministero.

La Commissione accerterà inoltre che le sistemazioni per i passeggeri ed i servizi annessi risultino, nel loro complesso, improntati, in relazione alle caratteristiche delle varie linee, a criteri di praticità e modernità ed in particolare che gli alloggi ed i relativi accessori rispondano come spazio, arredamento e ventilazione ai necessari requisiti di comodità, efficienza ed igiene.

Nei riguardi delle sistemazioni per gli ufficiali e gli equipaggi dovranno essere applicate le prescrizioni della legge 16 giugno 1939, n. 1045, riguardanti le condizioni per l'igiene e l'abitabilità dei locali destinati agli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

La Commissione esprimerà il suo giudizio sull'allestimento in genere e sul grado di rifinitura delle navi sottoposte a visita. All'atto della visita la Società presenterà alla Commissione i risultati degli accertamenti di stabilità eseguiti dal Registro italiano navale dopo ultimati i lavori e il Ministero della marina mercantile emanerà in conseguenza le norme da eseguire nell'ordinario servizio per quanto si riferisce allo zavorramento della nave, alla chiusura dei portellini, ecc.

Art. 11.

Per le navi di nuova o recente costruzione la prova in mare, da effettuarsi con mare calmo o leggermente mosso, dovrà avere la durata di nove ore consecutive, delle quali sei ad una velocità media superiore del 10 per cento a quella stabilita per l'esercizio delle singole linee nella tabella di cui all'art. 1 della convenzione, e tre a quest'ultima velocità. Per le navi di tipo speciale la velocità di esercizio prescritta dovrà essere raggiunta con una potenza pari ai quattro quinti di quella massima.

Per la determinazione della velocità, le navi con carico pari alla metà della loro portata lorda percorreranno nei due sensi, per almeno tre volte successive, una base scelta tra quelle misurate a cura dell'Istituto idrografico della marina militare.

Durante tale prova verranno accertate le condizioni di governo, le qualità manovriere e di navigabilità, nonchè l'esistenza o meno di vibrazioni e di fumo dipendente da imperfetta combustione.

Durante le tre ore di prova alla velocità di esercizio verrà determinato il consumo di combustibile.

La Commissione avrà facoltà di accertarsi del funzionamento di qualche meccanismo ausiliario e potrà espletare ogni altro accertamento da essa ritenuto necessario.

Di queste prove verrà redatto processo verbale che sarà firmato, oltre che dalla Commissione, anche da un delegato della Società.

Art. 12.

Il Ministero della marina mercantile potrà eccezionalmente consentire che la visita e le prove indicate negli articoli precedenti siano eseguite anche successivamente all'entrata in servizio delle navi, quando ciò sia ritenuto necessario per non ritardare o interrompere l'esercizio di una linea e purchè l'autorità marittima abbia accertato che le navi stesse siano in perfette condizioni di navigabilità.

Art. 13.

Il Ministero della marina mercantile potrà inoltre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, ed in ogni caso almeno ogni biennio, far procedere ad una visita sommaria e, occorrendo, anche a visita straordinaria, delle navi, per accertare se le medesime mantengano sempre tutti i requisiti necessari alla regolarità del servizio, alla sicurezza della navigazione ed alle esigenze del trasporto della posta, dei passeggeri, delle merci e del bestiame.

Risultando dalle visite che taluna nave non soddisfi alle condizioni suaccennate od a quelle fissate per i trasporti suddetti dagli ordinamenti marittimi al momento della visita, la Società dovrà, nel termine che le verrà assegnato, eseguire i lavori necessari per mettere la nave nelle condizioni stabilite, ovvero provvedere a sostituirla con altra rispondente alle condizioni stesse; e ciò senza pregiudizio della regolare esecuzione del servizio e ferma restando la responsabilità che la Società possa avere incontrato per ritardi ed inconvenienti verificatisi.

Ricevimento, custodia, trasporto e consegna degli effetti postali

Art. 14.

La Società ha l'obbligo del trasporto gratuito regolare e completo di tutti gli effetti postali descritti nei fogli di via, senza limitazione di peso, siano essi originari dalla Repubblica o ad essa destinati, siano originari da Stati esteri o a questi destinati. Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali del peso ciascuno non superiore ai 20 kg. Qualora peraltro lo spazio occupato dai pacchi superasse il 3 per cento del volume delle stive della nave, per l'eccedenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni corrisponderà alla Società un compenso da stabilirsi insindacabilmente dal Ministero della marina mercantile.

La Società avrà pure l'obbligo di trasportare gratuitamente gli oggetti e le provviste riferentisi ai servizi postali, telegrafici e telefonici dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, nel limite dell'1 per cento della portata lorda di ciascuna nave in ciascun viaggio.

Art. 15.

La Società dovrà destinare su ogni nave un locale adatto, lontano dalla macchina e ben protetto, per collocarvi gli effetti; questo locale dovrà chiudersi a chiave, rimanendo la custodia degli effetti affidata al comandante della nave sotto la sua responsabilità.

Qualora l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni chiedesse di destinare a bordo per il servizio degli effetti uno o due impiegati ed uno o due commessi, la Società sarà in obbligo di assegnare apposito e sufficiente locale sopra coperta, in luogo centrale e prossimo al punto di carico e scarico degli effetti, corredato di panche, tavoli e casellari adatti per lo svolgimento delle operazioni postali. In tale ambiente, ove occorra, saranno collocate le cuccette abbattibili per gli impiegati ed i commessi. Questo locale dovrà essere mantenuto pulito ed illuminato a spese della Società.

Agli impiegati ed ai commessi dovrà essere corrisposto, quando ne sia il caso, il vitto, contro pagamento del valore della panatica, rispettivamente degli ufficiali e dei sottufficiali di bordo.

Art. 16.

La Società dovrà far ritirare gli effetti dagli uffici postali al porto, o dalle capitanerie, dagli uffici di porto, dalle dogane, ovvero in difetto di tali uffici, dagli agenti incaricati di trasportare gli effetti stessi allo scalo di imbarco.

La Società dovrà ugualmente operare le consegne degli effetti in arrivo negli uffici o agli agenti di cui al comma precedente.

La consegna ed il ricevimento degli effetti potranno effettuarsi, a richiesta del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, anche presso le agenzie della Società.

Il trasporto degli effetti da terra a bordo e viceversa sarà a carico della Società, la quale dovrà adattare le misure necessarie affinché le relative operazioni siano compiute con sicurezza, senza pericolo di avaria e senza perdita di tempo.

Art. 17.

Per la consegna ed il ricevimento degli effetti la Società si uniformerà alle disposizioni che saranno emanate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allo scopo di accertare il numero e la natura degli effetti per la conseguente responsabilità.

Le operazioni di sbarco degli effetti dovranno precedere qualsiasi altra operazione e dovranno effettuarsi non appena le navi siano ormeggiate.

Art. 18.

I proventi delle tasse delle corrispondenze e dei pacchi e del loro trasporto saranno devoluti interamente all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Non saranno ricevute a bordo altre corrispondenze all'infuori di quelle regolarmente consegnate dagli uffici postali indicati dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e di quelle che saranno immesse nella cassetta mobile d'impostazione delle lettere, di cui ciascuna nave sarà provveduta a cura della Società.

Ad ogni scalo della nave, il comandante dovrà far vuotare, sotto la sua responsabilità, la cassetta di bordo, farne estrarre le corrispondenze indirizzate in quella località o che possono utilmente essere date in transito ai rispettivi uffici di posta, e lasciare nella cassetta le rimanenti. Al termine della corsa, il comandante dovrà inviare all'ufficio di posta locale le corrispondenze tuttora esistenti nella cassetta, ovunque indirizzate. In entrambi i casi, l'invio delle corrispondenze agli uffici sarà fatto in buste modello 146-*A*, le quali saranno consegnate insieme con gli altri dispacci.

Qualunque contravvenzione alle leggi postali da parte della Società o dei suoi dipendenti sarà punita a norma di dette leggi.

I comandanti delle navi o persona da essi delegata saranno inoltre tenuti allo smercio dei francobolli, dei biglietti e delle cartoline postali.

Potrà richiedersi alla Società che siano tenute esposte nelle agenzie cassette mobili di impostazione, con l'obbligo alle agenzie stesse di estrarne le corrispondenze e di curarne la consegna ai comandanti delle navi.

Saranno affissi a bordo, nei luoghi ritenuti più adatti, in modo che i viaggiatori possano prenderne visione, degli avvisi, stampati a cura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, relativi all'interdizione del trasporto delle corrispondenze.

La Società, tuttavia, potrà trasportare con esenzione dalle tasse postali le lettere ed i pieghi concernenti esclusivamente l'Amministrazione delle linee da essa esercitate, nonchè quelli relativi al servizio cumulativo.

Tuttavia l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in caso di sospetto di frode, avrà la facoltà di richiedere l'apertura della corrispondenza per verificare se il contenuto della medesima sia effettivamente nei limiti delle concessioni suindicate.

Art. 19.

La Società sarà responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni derivanti all'Amministrazione dello Stato, delle perdite, manomissioni e avarie degli effetti ad essa affidati.

Tariffe e condizioni di trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame e dei valori

Art. 20.

La Società è obbligata al trasporto dei passeggeri, delle merci, del bestiame (quando questo sia ammesso) e dei valori per tutti gli scali toccati dalle sue navi, sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Allo scopo di facilitare tali trasporti la Società dovrà designare in tutti i luoghi di approdo, un proprio agente.

Il Ministero della marina mercantile provvederà, quando sia possibile, perché in ciascun scalo nei porti nazionali, venga assegnato alle navi postali un determinato accosto, in modo che, soddisfacendosi alle esigenze nautiche, si faciliti nel miglior modo possibile l'imbarco e lo sbarco degli effetti postali, dei viaggiatori e delle merci.

Art. 21.

All'inizio del servizio le tariffe da applicare per il trasporto dei passeggeri, del bestiame e dei valori non potranno superare i seguenti limiti:

a) passeggeri:

per i passeggeri di classe L. 7,20 per passeggero-chilometro;

per i passeggeri di ponte L. 3,60 per passeggero-chilometro.

Nel caso in cui si ritenga opportuno distinguere i passeggeri in tre classi, la tariffa della classe intermedia sarà di L. 5,40 per passeggero-chilometro.

Potranno essere istituiti sulle navi posti di lusso con aumento fino al 20 per cento sul prezzo fissato per i passeggeri di classe. Il numero dei posti di lusso non potrà eccedere il 15 per cento del numero totale dei posti di classe.

I ragazzi di età inferiore ai 4 anni saranno esenti da qualsiasi pagamento (vitto escluso). quelli dai 4 ai 14 anni non compiuti pagheranno metà tariffa.

Ogni passeggero avrà diritto di portare con sé gratuitamente 30 kg. di bagaglio a mano.

Qualora venissero attivati servizi a carattere turistico per il trasporto dei passeggeri, sulle navi adibite a tali servizi saranno applicate, in deroga alle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo, tariffe speciali, il cui limite all'inizio del servizio non potrà essere superiore a L. 15 per passeggero-chilometro.

b) merci:

per qualsiasi percorso delle linee, L. 170 per quintale.

L'importo minimo di ogni spedizione sarà di L. 200.

Le frazioni di quintale fino a 50 chilogrammi e quelle superiori ai 50 chilogrammi saranno calcolate rispettivamente per mezzo quintale e per un quintale intero.

Per le merci voluminose sarà applicato un aumento del 50 e del 100 per cento a seconda che la merce sia di peso inferiore rispettivamente a 250 e a 150 chilogrammi per metro cubo.

La tariffa non comprende i diritti di imbarco, stivaggio, disistivaggio e sbarco.

Gli speditori dovranno consegnare le merci sotto paranco.

Lo stivaggio, il disistivaggio, l'imbarco e lo sbarco delle merci saranno fatti a cura della Società, la quale non potrà, per tali operazioni, applicare tariffe superiori a quelle che saranno determinate dalle autorità competenti.

c) bestiame:

1ª classe	per capo:	L. 1.080
2ª classe	per capo:	» 720
3ª classe	per capo:	» 180
4ª classe	per capo:	» 90

Appartengono alla prima classe: cavalli, buoi, muli, tori, vacche e vitelli;

alla seconda classe: asini, muletti, puledri piccoli, vitellini e porci;

alla terza classe: montoni, capre e pecore;

alla quarta classe: capretti, agnelli e porcellini da latte.

Il nolo per l'uso del box non è compreso nei prezzi suddetti.

Le modificazioni alla classificazione suindicata saranno determinate dal Ministero della marina mercantile, sentita la Società.

d) valori

In aggiunta al nolo di tariffa relativo ad un quintale di merce ordinaria, L. 3 per ogni 1000 lire indivisibili, con un massimo di L. 5000.

Art. 22.

La Società dovrà provvedere perchè ad ogni approdo possano essere caricate le merci pronte per l'imbarco; a tale scopo dovrà lasciare a bordo per i singoli scali uno spazio proporzionale alla media del rispettivo movimento commerciale, in base a quanto sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile.

Quando per fatto proprio non adempisse a tale obbligo, la Società sarà tenuta ad eseguire il trasporto nel viaggio successivo, a meno che lo speditore non abbia provveduto nel frattempo in altro modo.

Nell'uno o nell'altro caso la Società dovrà rimborsare la spesa di sosta della merce.

Quando la merce impegnata non fosse presentata per l'imbarco, la Società avrà diritto al 50 per cento del nolo.

Art. 23.

In caso di calamità pubblica, il Ministero della marina mercantile potrà ordinare per i generi alimentari di prima necessità una temporanea riduzione di tariffe entro i limiti del 50 per cento delle tariffe normali, senza che la Società abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 24.

Il Ministero della marina mercantile, d'intesa con quello del tesoro e sentita la Società, potrà variare le tariffe di cui all'art. 21 del presente capitolato, quando lo ritenessero opportuno in relazione alle mutate condizioni dei traffici e della economia nazionale.

Il Ministero della marina mercantile potrà disporre riduzioni di tariffe anche nel caso di mancato assenso della Società, d'intesa con il Ministero del Tesoro e sentito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile.

Allo stesso modo il Ministero suddetto potrà modificare le norme e le condizioni di trasporto ogni qualvolta ciò fosse ritenuto opportuno per armonizzare con le leggi, le consuetudini e le esigenze dei trasporti.

Le variazioni alle tariffe e le modificazioni alle norme e alle condizioni di trasporto devono essere portate a conoscenza del pubblico a cura della Società quindici giorni prima della loro entrata in vigore.

Art. 25.

La sorveglianza sull'applicazione delle tariffe viene esercitata dal Ministero della marina mercantile, il quale vigilerà che la Società non accordi sulla stessa linea ribassi a vantaggio di singoli porti o di singoli speditori.

Al Ministero stesso spetterà la definizione delle eventuali contestazioni fra la Società e gli speditori, caricatori ed altri terzi interessati; le decisioni del Ministero della marina mercantile non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui alla convenzione e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Servizio cumulativo

Art. 26.

Qualora il Ministero della marina mercantile ne ravvisasse l'opportunità, la Società sarà tenuta ad attuare, per il trasporto dei passeggeri, dei bagagli e delle merci, il servizio cumulativo con le ferrovie e con gli altri concessionari di servizi marittimi sovvenzionati e, possibilmente, con altre imprese italiane di navigazione marittima o fluviale, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza, delle amministrazioni vettrici, adottando tariffe con prezzi globali determinati sulla base delle tariffe proprie a ciascuna amministrazione.

Il trasporto delle merci e dei bagagli dalle stazioni ferroviarie dei porti di transito a bordo e viceversa sarà fatto a cura della Società, verso quel compenso che sarà stabilito dalle autorità locali competenti.

Le norme e le condizioni per i trasporti in servizio cumulativo tra la Società e le ferrovie o tra la Società e qualsiasi altra impresa di navigazione dovranno essere sottoposte alla approvazione del Ministero della marina mercantile.

La Società avrà l'obbligo di costruire nei porti di transito, quando sia possibile, appositi capannoni per le operazioni del servizio cumulativo.

Facilitazioni di viaggio e trasporti per conto dello Stato

Art. 27.

La Società dovrà concedere:

a) il viaggio gratuito in prima classe, escluso il vitto, il letto ed eventuali diritti, agli onorevoli deputati e senatori ed agli ex deputati e senatori con almeno tre legislature e dieci anni completi di esercizio;

b) tré viaggi gratuiti all'anno (vitto, letto e diritti esclusi) alle famiglie degli onorevoli deputati e senatori, con le norme che verranno stabilite dal Ministero della marina mercantile.

La Società dovrà inoltre concedere il viaggio gratuito in terza classe:

1) ai nazionali indigenti residenti all'estero o provenienti da altre linee che rimpatrino per prestare servizio militare o per altri motivi, su richiesta delle autorità consolari, ed a quelli che ritornino alla loro residenza dopo aver prestato servizio militare, su richiesta dell'autorità militare, in numero non superiore a quattro posti per ogni viaggio di andata o di ritorno;

2) ai marinai italiani naufraghi, provenienti da altre linee rimpatrianti su richiesta delle autorità consolari, in numero non superiore ai dieci posti;

3) agli accompagnatori dei ciechi di guerra;

4) ai minorenni ed agli interdetti per infermità di mente rimasti orfani a causa di guerra (Opera nazionale orfani di guerra) e loro accompagnatori.

La Società dovrà inoltre concedere la riduzione del 70 % (settanta per cento) sulle tariffe normali, escluso il vitto, ai cittadini che viaggino per prendere parte alle elezioni politiche.

Il prezzo del vitto per i passeggeri di cui ai numeri 1) e 2) sarà stabilito dal Ministero della marina mercantile e sarà pagato dall'autorità che ha fatto la richiesta nei casi contemplati al n. 1) e dal Ministero anzidetto nel caso contemplato al n. 2).

Art. 28.

La Società dovrà concedere la riduzione del 30 % (trenta per cento) sulle tariffe normali escluso il vitto ed il letto:

1) agli impiegati dello Stato ed alle loro famiglie;

2) agli ufficiali e sottufficiali dei Corpi militari dello Stato ed alle rispettive famiglie;

3) ai militari di truppa;

4) agli allievi degli istituti nautici;

5) ai pensionati dello Stato ed alle loro famiglie (tre viaggi all'anno individuali di andata e ritorno;

6) alle comitive di operai o agricoltori ed alle loro famiglie;

7) alle persone di servizio degli onorevoli deputati e senatori;

8) ai mutilati ed agli invalidi di guerra, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile;

9) ai partecipanti ai congressi, alle fiere ed alle esposizioni;

10) ai ciechi in viaggio per ragioni di lavoro, studio o cura e ai loro accompagnatori;

nonchè, in mancanza di speciali convenzioni con il Ministero della difesa:

a) ai militari di ogni grado che viaggino isolati a spese dello Stato;

b) ai nazionali residenti all'estero, provenienti da altre linee, che rimpatrino per presentarsi sotto le armi o che ritornino alla loro residenza dopo aver adempiuto agli obblighi di leva.

In caso di mobilitazione la Società è obbligata a dare la preferenza all'imbarco a chi è chiamato a prestare servizio militare.

Art. 29.

In mancanza di convenzioni speciali, la Società dovrà concedere, per il trasporto di persone viaggianti per servizio dello Stato o di cose di proprietà dello Stato, la riduzione del 30 % sulla tariffa normale. La Società dovrà però trasportare gratuitamente, con le norme che saranno stabilite dal Ministero della marina mercantile d'accordo con il Ministero del tesoro, i recipienti di qualsiasi peso e volume contenenti valori dello Stato e i recipienti vuoti di ritorno alle Tesorerie. La consegna e il ritiro di tali recipienti, siano essi pieni o vuoti, saranno fatti a bordo da parte del personale dell'Amministrazione dello Stato.

A parità di condizioni, le Amministrazioni dello Stato affideranno alla Società i trasporti che possono compiersi sulle linee da essa esercitate.

Sorveglianza dei servizi

Art. 30.

La sorveglianza dei servizi spetta al Ministero della marina mercantile (Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo) ed alle autorità da esso delegate.

I funzionari incaricati del servizio di ispezione avranno diritto di eseguire presso le sedi e le agenzie della Società, nonchè a bordo delle navi, sia durante la sosta nei porti che in navigazione, tutte le indagini che occorresse compiere per accertare l'applicazione delle disposizioni contenute nella convenzione e nel presente capitolato.

A tale scopo i predetti funzionari avranno ampia facoltà di accesso a bordo delle navi e diritto alla libera circolazione sulle linee, con le modalità che saranno stabilite dall'Amministrazione della marina mercantile.

Statistiche, relazioni annuali e bilanci

Art. 31.

La Società dovrà compilare le statistiche del movimento dei viaggiatori e delle merci per ciascuna delle linee esercitate, con l'indicazione dei diversi introiti e dovrà trasmetterle ogni mese in doppia copia, al Ministero della marina mercantile, che avrà diritto di controllarne la compilazione. A tale scopo la Società dovrà mettere a disposizione dei funzionari a ciò delegati tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

La Società, alla fine di ogni anno e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà, in doppia copia, al Ministero della marina mercantile i propri bilanci ed una relazione tecnica ed economica della gestione delle linee, contenente la ripartizione degli introiti e delle spese per ciascuna linea.

La esposizione dei dati da comprendersi sia nelle statistiche che nella relazione annuale sarà effettuata in base alle direttive del Ministero della marina mercantile.

La liquidazione definitiva della sovvenzione non sarà fatta finchè non saranno stati trasmessi al predetto Ministero i documenti di cui al presente articolo.

Art. 32.

Qualora la Società non adempisse agli obblighi di cui all'art. 31 ovvero ostacolasse le indagini di cui agli articoli 30 e 31, il Ministero della marina mercantile, sentito il Consiglio di Stato, avrà facoltà di sospendere il pagamento della sovvenzione.

Art. 33.

Le spese per indennità di missione al personale incaricato dal Ministero della marina mercantile delle visite, della sorveglianza e delle indagini di cui agli articoli 9, 11, 13, 30 e 31 del presente capitolato saranno a carico della Società ed a tal fine sarà effettuata, in ogni esercizio finanziario e per tutta la durata della convenzione, una ritenuta del 2 ‰ (due per mille) sulla sovvenzione spettante.

Ritenute e penalità

Art. 34.

Per ogni viaggio omesso non sarà corrisposta alla Società la relativa sovvenzione. Se l'omissione non è provocata da causa di forza maggiore o da disposizione del Ministero della marina mercantile, la Società incorrerà inoltre in una multa da L. 30.000 (trentamila) a L. 150.000 (centocinquantamila), in relazione all'importanza dell'omissione, a giudizio del Ministero della marina mercantile.

La mancanza di navi non costituisce causa di forza maggiore.

Qualora il viaggio venisse interrotto per causa di forza maggiore o per disposizione del Ministero della marina mercantile sarà ritenuta la sovvenzione per la percorrenza non eseguita. Quando, invece, il viaggio venisse interrotto per cause non imputabili a forza maggiore, oltre alla ritenuta della sovvenzione corrispondente alla parte di viaggio omessa, sarà applicata una multa proporzionale a quella stabilita per

l'omissione del viaggio. Qualora una nave, senza prova che ciò sia avvenuto per causa di forza maggiore o senza averne ottenuto autorizzazione dal Ministero della marina mercantile, non approdasse ad uno degli scali prescritti o approdasse ad una località non contemplata nell'itinerario incorrerà nella multa di L. 15.000 (quindicimila).

Per qualunque altra irregolarità non giustificata la Società incorrerà in una multa da L. 15.000 (quindicimila) a L. 150.000 (centocinquantamila) per viaggio.

Qualora i progetti e le specifiche delle navi di nuova costruzione che dovranno entrare in servizio per le date prescritte non fossero presentati per l'approvazione entro i termini stabiliti dall'art. 9 della convenzione, la Società sarà sottoposta ad una penalità di L. 5000 (cinquemila) per ogni giorno di ritardo per il primo mese e di L. 10.000 (diecimila) al giorno per i seguenti.

Salvo i casi di forza maggiore dimostrata, il ritardo frapposto dalla Società alla messa in linea delle navi di nuova costruzione o alla sostituzione di una nave perduta o disadatta alla navigazione, oltre il termine stabilito, sarà punito con una multa di L. 100 (cento) per tonnellata di stazza lorda, per ogni giorno di ritardo.

Nel caso di inosservanza dall'obbligo della divisa da indossarsi in servizio dai comandanti, dagli ufficiali e dal resto dell'equipaggio, compreso il personale di camera, sarà applicata ogni volta la penalità di L. 1500 (millecinquecento) per il comandante, di L. 750 (settecentocinquanta) per ogni ufficiale e di L. 250 (duecentocinquanta) per ogni altro membro dell'equipaggio, escluso il personale di macchina quando è in servizio.

Nel caso di irregolare applicazione delle tariffe non dipendente da errore materiale, la Società, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza tra il nolo riscosso e quello che avrebbe dovuto applicare.

Le ritenute e le multe saranno applicate dal Ministero della marina mercantile, il quale le determinerà dopo aver sentito le giustificazioni della Società. Contro le deliberazioni del Ministero stesso non è ammessa azione di qualsiasi specie da parte della Società.

L'ammontare delle ritenute e delle multe sarà prelevato dalle sovvenzioni e sussidiariamente dalla cauzione.

Roma, addì 23 luglio 1956

p. *Il Ministero della marina mercantile*: *f.to* SILVIO TRANCHINI

p. *La « Navigazione Toscana », Soc. per A.* *f.to* FRANCESCO CAMELI

(131)

DECRETO MINISTERIALE 19 dicembre 1956.

Iscrizione nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri della sigaretta di produzione svizzera denominata « Matossian filtre ».

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con effetto dal 15 gennaio 1957 viene inscritta nella tariffa generale dei tabacchi lavorati esteri la sottoindicata sigaretta di produzione svizzera e ne viene segnato come segue il prezzo di vendita al pubblico:

Sigaretta « Matossian filtre »: L. 19.500 il chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 dicembre 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1957
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 9. — TAFURI

(254)

DECRETO MINISTERIALE 28 dicembre 1956.

Classificazione tra le provinciali della strada che da Roccagiovine porta alla provinciale Licentina, in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione, in data 5 aprile 1955, n. 879, con la quale l'Amministrazione provinciale di Roma, ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada, che da Roccagiovine porta alla provinciale Licentina;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza dell'11 dicembre 1956, n. 2379;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che da Roccagiovine porta alla provinciale Licentina, in provincia di Roma, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 dicembre 1956

Il Ministro: ROMITA

(122)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1957.

Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1956, n. 506, col quale è stato approvato il vigente statuto dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », con sede in Trieste;

Ritenuta la necessità di costituire il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 11 del predetto statuto;

Viste le designazioni delle Amministrazioni ed Enti interessati;

Decreta:

Articolo unico.

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente autonomo « Fiera di Trieste Campionaria internazionale », è composto dei seguenti membri:

Effettivi:

Cappelli dott. Mario, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio, con funzioni di presidente;

Petrini dott. Carlo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Labruna rag. Antonio, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo del Territorio di Trieste;

Jurcotta dott. Ercole, in rappresentanza del comune di Trieste;

Barison dott. Bruno, in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Trieste.

Supplenti:

De Majo dott. Pasquale, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Versaci dott. Antonino, in rappresentanza del Commissariato generale del Governo del Territorio di Trieste.

Il Collegio dei revisori dei conti dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1957

Il Ministro: CORTESE

(146)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1957.

Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 296, con cui è stata riconosciuta la personalità giuridica all'Ente autonomo « Mostra-mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 3 gennaio 1956, concernente la nomina, per un biennio, del Consiglio di amministrazione;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del rappresentante della Federazione italiana industriali produttori ed esportatori di vini, liquori ed affini, comm. Francesco Bertolli, in base alla comunicazione di detta Federazione;

Decreta:

Articolo unico.

Il comm. Giuseppe Bigi è nominato membro del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dei vini tipici e pregiati », con sede in Siena, in rappresentanza della Federazione italiana industriali produttori ed esportatori di vini, liquori ed affini, in sostituzione del comm. Francesco Bertolli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 gennaio 1957

Il Ministro: CORTESE

(162)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Loreto (Ancona).

Con decreto commissariale n. 370.24005.3.7.63158, in data 22 dicembre 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 10.800.000, un fabbricato di piani quattro e vani 12 con sotterranei, sito in Loreto (Ancona), piazzetta di Porta Marina, indicato nel catasto comunale con il mappale 161, sez. *D*, foglio II, n. 212, da adibirsi a Casa della Madre e del Bambino.

(96)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58 n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoindicati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limite di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:

Battaglia Vincenzo, residente nel comune di Reggio Calabria, il 1° febbraio 1957;

Oneto Adolfo, residente nel comune di Genova, il 4 febbraio 1957.

(117)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « letteratura italiana », presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova è vacante la cattedra di « letteratura italiana », cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(201)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento della natura di consorzio di miglioramento fondiario del Consorzio « Cagliara destra », con sede nel comune di Villabartolomea (Verona), ed approvazione dello statuto regolamento consortile.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 51782, in data 28 dicembre 1956, al Consorzio « Cagliara destra », con sede nel comune di Villabartolomea (Verona), è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, la natura di consorzio di miglioramento fondiario.

Con lo stesso provvedimento è stato approvato lo statuto regolamento consortile.

(80)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione delle indennità dovute per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, le indennità da corrispondersi,. parte in contanti e parte in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, per i terreni espropriati al nome delle ditte di cui all'unito elenco, in forza dei decreti Presidenziali ivi richiamati, sono definitivamente determinate, secondo quanto indicato a fianco di ciascuna.

L'avviso di cui al primo comma della citata legge 15 marzo 1956, n. 156, concernente la determinazione della predetta indennità è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251, n. 254 e n. 255 rispettivamente del 4, 8 e 9 ottobre 1956.

Numero d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni espropriati	Superficie espropriata Ha.	Decreto Presidenziale di espropriazione				Decreto Ministeriale liquidazione indennità				Ammontare indennità
				N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione alla Corte dei conti			
						N.	Data		Data	Reg. Agricoltura N.	Foglio	Lire
	Ente Delta padano											
1	BUDELLACCI Giuseppe fu Luigi	Ravenna	27.53.00	2929	29-11-52	8 s. o. 7	12- 1-53	9-11-56	1-12-56	27	2	6.085.469,50
2	CORELLI GRAPPADELLI Antonio fu Enrico	Codigoro	119.00.17	1828	26-10-52	283 s. o.	6-12-52	9-11-56	1-12-56	27	3	9.078.561,70
3	SOCIETA' ANONIMA CIVILE IMMOBILIARE « OLTREBELLA », con sede in Milano	Codigoro	428.75.25	3204	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	9-11-56	1-12-56	26	397	26.124.709,25
4	TAMBA Carlo fu Giovanni . .	Argenta	39.82.89	3215	18-12-52	13 s. o. 2	17- 1-53	9-11-56	1-12-56	27	4	4.421.000,50
	Ente Maremma tosco-laziale											
5	BARZELLOTTI Dino fu Luigi . .	Castiglione della Pescaia	222.41.51	2878	29-11-52	8 s. o. 5	12- 1-53	9-11-56	1-12-56	27	5	26.337.676 —
6	VINCENT Nancy-Pauline e VINCENT Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile	Roccalbegna	63.49.07	2920	29-11-52	8 s. o. 6	12- 1-53	9-11-56	1-12-56	26	393	3.837.839 —
7	VINCENT Nancy-Pauline e VINCENT Alice-Enrichette fu Jean Paul Emile	Roccalbegna	23.32.20	4402	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	9-11-56	1-12-56	26	399	1.809.622 —

Roma, addì 20 dicembre 1956

Visto, p. *il Ministro*: COBIANCHI

(104)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Barbero Rinaldo e Vela Guido, già esercente in Alessandria, largo Vicenza, 1.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 370-AL.

(135)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Tornati Eraldo fu Carlo, già esercente in Valenza Po, via Cunietti, 2.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 357-AL.

(136)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Ceoloni Luigi di Cosimo, già esercente in Verona, via Arcidiacono Pacifico, 3.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 43-VR.

(137)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª Estrazione per l'assegnazione dei premi ai buoni novennali del Tesoro di scadenza 1° aprile 1965

Si notifica che il giorno 8 febbraio 1957, alle ore 10, presso la Direzione generale del debito pubblico, in Roma, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo la prima estrazione per l'assegnazione di n. 1 premio di L. 10.000.000, n. 4 di L. 5.000.000 e n. 20 di L. 1.000.000 a ciascuna delle venti serie (dalla 1ª/1965 alla 20ª/1965) dei buoni del Tesoro novennali 5 %, scadenti il 1° aprile 1965, emesse in base alle leggi 8 agosto 1955, n. 770 e 27 dicembre 1953, n. 941, e decreto Ministeriale 21 gennaio 1956.

Le operazioni preliminari di contazione e ricognizione delle schede destinate all'estrazione di cui sopra, da effettuarsi a norma del decreto Ministeriale 25 settembre 1931, avranno luogo il giorno 7 dello stesso mese di febbraio alle ore 10, nella sala sopra mentovata, aperta al pubblico.

Roma, addì 14 gennaio 1957

Il direttore generale: SCIPIONE

(150)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 11

Corso dei cambi del 14 gennaio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,95	624,97	624,94	624,97	624,95	624,94	624,95	624,95	624,90
$ Can.	650 —	650 —	649,75	649,625	648,50	649,62	649,125	649,75	649,75	649,50
Fr. Sv. lib.	145,81	149,81	145,78	145,75	145,75	145,82	145,76	145,80	145,80	145,80
Kr. D.	90,75	90,76	90,75	90,75	90,77	90,76	90,72	90,76	90,76	90,75
Kr. N.	88,10	88,10	88,11	88,10	88,13	88,10	88,095	88,11	88,11	88,10
Kr. Sv.	121,41	121,40	121,42	121,42	121,55	121,38	121,38	121,42	121,42	121,40
Fol.	165,11	165,12	165,12	165,095	165,05	165,12	165,09	165,12	165,12	165,10
Fr. B.	12,535	12,535	12,5375	12,53375	12,535	12,54	12,53375	12,537	12,53	12,56
Fr. Fr.	178,52	178,53	178,52	178,50	178,45	178,52	178,49	178,52	178,52	178,50
Fr. Sv. acc.	143,50	143,49	143,46	143,48	143,49	143,50	143;50	143,49	143,49	143,50
Lst.	1759,75	1759,75	1759,50	1759,50	1759 —	1759,42	1749,50	1759,75	1759,75	1759 —
Dm. occ.	149,84	149,83	149,85	149,84	149,82	149,84	149,84	149,85	149,85	149,85
Sceil. Aust.	24,16	24,16	24,16	24,1625	24,14	24,16	24,15	24,163	24,16	24,16

Media dei titoli del 14 gennaio 1957

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60 —
Id. 3,50 % 1902	57,30
Id. 5 % 1935	85,90
Redimibile 3,50 % 1934	80,25
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	86,875
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	80,225
Id 5 % 1936	94,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	80,675
Id. 5 % (Beni Esteri)	78,25

Titolo	Media
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,275
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96 —
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	94,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	94,90

Il Contabile del Portafoglio dello Stato

MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 gennaio 1957

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,94
1 Dollaro canadese	649,375
1 Franco svizzero lib.	145,755
1 Corona danese	90,735
1 Corona norvegese	88,097
1 Corona svedese	121,40
1 Fiorino olandese	165,092
1 Franco belga	12,534
100 Franchi francesi	178,495
1 Franco svizzero acc.	143,49
1 Lira sterlina	1759,50
1 Marco germanico	149,84
Scell. aust.	24,156

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale in data 3 ottobre 1956, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati al concorso per venticinque posti di tenente in s.p.e. del Corpo sanitario aeronautico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 24 novembre 1956, alla pagina 4286, il cognome del candidato classificatosi 36° leggasi De Vincentiis anzichè De Vincentis.

(202)

PREFETTURA DI MESSINA

Esito del concorso per il conferimento della sede farmaceutica di Tremestieri

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visti i propri precedenti decreti n. 56211 Div. 3ª san. del 16 ottobre 1956, con i quali veniva approvata la graduatoria del concorso relativo al conferimento della sede farmaceutica di Tremestieri (Messina), e veniva provveduto alla nomina del vincitore del concorso stesso nella persona del farmacista dott. Ferlazzo Giovanni;

Considerato che dai verbali della relativa Commissione giudicatrice risulta che per il dott. Ferlazzo, vincitore del concorso, venne valutato, con il punteggio complessivo di voti 21,50, un periodo di anni 10 e giorni 16 di servizio di titolare-direttore di farmacia in Castanea, dal 23 aprile 1946 al 9 giugno 1956;

Considerato che dal 1° gennaio 1953 ad oggi il dott. Ferlazzo, come da lettera n. 387 Ris. del 22 novembre 1956 dell'Istituto nazionale assistenza malattia, sede provinciale di Messina, presta servizio presso l'Istituto predetto con l'incarico di farmacista revisore con un rapporto professionale che lo vincola all'Istituto per sette ore giornaliere di lavoro;

Considerato, ancora, che dall'esame degli atti del fascicolo della farmacia di Castanea (Messina), si è rilevato che il predetto dott. Ferlazzo ha provveduto a dare comunicazione alla Prefettura della nomina di direttore della farmacia predetta per i periodi dal 16 settembre 1951 al 15 febbraio 1955 nella persona della dottoressa Moschella Teresa, dal 15 marzo 1955 al 15 ottobre 1955 nella persona della dottoressa Mezzanotte Liboria e dal 15 ottobre 1955 ad oggi nella persona del dott. Alessi Mariano;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, nella valutazione, da parte della Commissione, dal periodo di servizio di titolare-direttore della farmacia di Castanea dovevano detrarsi sia il periodo di servizio del Ferlazzo presso l'Istituto nazionale assistenza malattia, sia gli altri periodi nei quali lo stesso non ha avuta la direzione della farmacia per l'avvenuta nomina di direttore;

Considerato, quindi, che il predetto errore di conteggio dovuto ad errore di fatto, successivamente accertato da questa Prefettura, ha inficiato di vizi di legittimità il verbale della Commissione giudicatrice e per conseguenza anche i decreti prefettizi nella premessa citati;

Ritenuta l'opportunità di procedere all'annullamento dei predetti decreti relativi all'approvazione della graduatoria e alla nomina del vincitore anche per motivi di pubblico interesse, allo scopo di assicurare il migliore espletamento del servizio farmaceutico attraverso la regolare ed idonea selezione tra i candidati presentatisi;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Sono annullati per illegittimità i decreti n. 56211 Div. 3ª san. del 16 ottobre 1956, citati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge nella *Gazzetta Ufficiale* e, agli albi del comune di Messina e della Prefettura.

Messina, addì 3 dicembre 1956

Il prefetto: Russo

(25)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visti i propri decreti nn. 17060/IIIa e 17061/IIIa, in data 5 novembre 1956, con i quali venne approvata la graduatoria e sono state assegnate le condotte ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1955;

Considerato che a seguito della rinuncia al posto da parte del dott. Remigio Fronza, fatta con lettera del 3 dicembre 1956, è rimasta vacante la condotta medica del comune di Isera;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere all'assegnazione della predetta condotta medica secondo l'ordine di graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei e delle preferenze indicate, a suo tempo, dai concorrenti medesimi;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 76, n. 3, dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Il dott. Gianfranco Agostini è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Isera.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel « Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio e a quello del comune di Isera.

Trento, addì 22 dicembre 1956

Il Commissario del Governo
SANDRELLI

(38)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.